

Il Tar del Lazio ha sollevato la questione sulle posizioni a tempo

Dogane, rischio Consulta

Le norme sulle Pot al test di costituzionalità



Sede Agenzia delle Dogane

DI VALERIO STROPPA

Le «Pot», posizioni organizzative temporanee, istituite presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli finiscono sul tavolo della Corte costituzionale. La Consulta dovrà valutare la compatibilità dell'articolo 4-bis del dl n. 78/2015 con una serie di principi costituzionali: dall'opportunità di ricorrere alla decretazione d'urgenza da parte del governo (art. 77 Cost.) alla possibile violazione dell'obbligo di concorso nel pubblico impiego (art. 97), senza dimenticare l'eventuale aggiramento del giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza n. 37/2015 (art. 136). Nate per porre rimedio al vuoto lasciato dai dirigenti incaricati «decaduti» dopo la bocciatura della Consulta, le Pot si ritrovano ora a dover affrontare un nuovo vaglio di legittimità da parte dei giudici delle leggi.

E quanto ha deciso la 2ª sezione del Tar Lazio, che con la sentenza non definitiva n. 8217/2018, pubblicata il 19 luglio scorso, ha accolto il ricorso presentato da Dirpubblica. La sigla sindacale aveva impugnato la norma del dl n. 78/2015 e le relative disposizioni attuative interne adottate dai vertici delle Dogane, sostenendo che esse riproponevano di fatto gli stessi vizi normativi e organizzativi dichiarati illegittimi con la sentenza n. 37/2015 della Consulta. Nel novembre 2015 le Dogane avevano individuato 117 posizioni organizzative denominate «posizioni di funzionario delegato», la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018, in attesa di riempire le caselle dei dirigenti mancanti a seguito dell'espletamento dei concorsi. Secondo la ricorrente, le Pot costituirebbero «posizioni sostanzialmente dirigenziali», attribuite «eludendo l'obbligo costituzionale di operare la copertura dei posti dell'organico della dirigenza mediante concorsi pubblici aperti».

A giudizio del Tar Lazio le questioni di costituzionalità «sono rilevanti per la decisione» e devono essere affrontate «con priorità» rispetto alle altre eccezioni di merito. Da qui la decisione di rimettere alla Consulta la questione con separata ordinanza. Si ricorda che sempre davanti

ai giudici amministrativi capitolini pende un altro ricorso, anche questo proposto da Dirpubblica, avente per oggetto le Pot istituite all'Agenzia delle entrate (l'udienza del Tar è calendarizzata per la fine del mese di ottobre).

Per Giancarlo Barra segretario di Dirpubblica e promotore del ricorso: «La sentenza è una cartina di tornasole dell'operato del nuovo governo. Ci aspettiamo che il governo dia ottemperanza alla sentenza 37/2015, come richiede il Tar, annullando gli atti fatti successivamente e in contrasto con quanto espresso dai giudici della corte costituzionale».

CAMERA

Terremoto Il decreto è legge

Cinque nuovi comuni nel cratere del sisma del 2016/2017: Catignano, Civitella Casanova e Penne in provincia di Pescara, Penna Sant'Andrea e Basciano in provincia di Teramo. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato in via definitiva il decreto terremoto. Il provvedimento ha incassato 398 sì, 98 astensioni e nessun voto contrario. Avendo già ottenuto l'approvazione del Senato, il testo è dunque legge. Il provvedimento contiene anche una serie di norme riguardanti tasse e contributi: la proroga della scadenza della cosiddetta «busta paga pesante», la proroga e sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, e il posticipo del rimborso da parte di lavoratori dipendenti e pensionati al gennaio 2019. Riprendere a gennaio 2019 anche il pagamento dei premi di assicurazione e dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. Il canone Rai viene poi sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Poer con colloquio e cv Dirigenti, 100 posti

Raffica di interPELLI da settembre per 1500 quadri intermedi e cura dimagrante per il concorso dirigenti dell'Agenzia delle entrate: le posizioni infatti oggetto del concorso passeranno, infatti, da 300 a 100. Sono queste le ultime novità illustrate ai sindacati dall'Agenzia delle entrate. Soprattutto sui quadri intermedi (Poer) cambia il metodo di selezione sarà ridotto a colloquio e analisi del curriculum. Una scelta che non è piaciuta ai rappresentanti dei lavoratori e anche alla luce del rinvio alla corte costituzionale delle posizioni organizzative temporanee (si veda altro articolo in pagina) che, in caso di decisione sfavorevole alle Dogane rischia di avere importanti riflessi proprio su queste figure di quadri intermedi.

«Tutta la partita relativa alla copertura delle posizioni dirigenziali e di responsabilità» osserva Roberto Cefalo della sigla FIp, «rischia di nuovo di impantanarsi per il comportamento dell'agenzia che pare interessata solo a scegliersi i propri fedelissimi a scapito di procedure aperte competitive» dichiara Cefalo. Dello stesso avviso Vincenzo Patricelli che di FIp è segretario nazionale: «C'è un fortissimo odore di continuità con le gestioni precedenti. La volontà di nominare Poer e Pops con i medesimi criteri che si usavano per gli incarichi dirigenziali e l'idea di bandire un concorso per pochissimi dirigenti non è certo un buon segno per il Paese».

Cristina Bartelli

BREVI

In Georgia le Entrate si confrontano sulla lotta all'evasione internazionale. Si è conclusa a Tbilisi, in Georgia, la conferenza «High-level regional event on developments in international tax cooperation», organizzata dall'Ocse, dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes e dalla Georgia. La conferenza ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare sugli sviluppi della cooperazione internazionale e sulle misure di contrasto all'erosione delle basi imponibili.

Cnel, giunta avvia la discussione su regolamento di organizzazione. La Giunta per il Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha avviato la discussione sullo schema di regolamento. Tra i punti previsti: la stipula di accordi interistituzionali, il potenziamento della formazione del personale del Cnel, la possibilità di effettuare tirocini formativi, l'attivazione di borse di studio presso il Cnel.

L'ISTANZA DI DILAZIONE VALE COME RINUNCIA

Rateizzo dunque non prescrive

L'istanza di rateazione relativa a cartelle di pagamento sia riferite a tributi erariali che ad imposte locali assume la valenza di rinuncia alla prescrizione. Lo ha stabilito la sezione decima della Commissione tributaria provinciale di Milano nella Sentenza n.2789/2018 depositata in segreteria il 15 giugno scorso. La questione trattata dai giudici provinciali riguarda una serie di cartelle di pagamento relative a tributi erariali e imposte locali di cui la ricorrente (una Società di capitale) assumeva di non aver ricevuto la notifica. Ricorrendo contro questa pretesa, la società chiedeva nel merito l'annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione; infatti, relativamente ai tributi erariali la presunta notifica era di oltre dieci anni prima, mentre per i tributi locali, erano stati superati i cinque anni, dovendosi, quindi, ritenere tardiva la richiesta, e maturata la prescrizione. Costituendosi in giudizio, l'Agenzia della riscossione di Milano tra gli altri motivi, palesava che l'istanza di rateazione aveva interrotto la prescrizione. La Commissione provinciale, in primis, ha ritenuto che l'istanza di rateazione abbia interrotto la prescrizione; si trattava di verificare, quindi, se l'istanza di rateazione (inteso come atto interruttivo della prescrizione) fosse

avvenuta entro i termini di prescrizione (dieci anni per i tributi erariali e cinque anni per i tributi locali). I giudici provinciali meneghini, tuttavia, hanno superato la verifica sui termini di prescrizione e stabilito che l'istanza di rateazione equi-

vale a rinuncia alla prescrizione. La decisione del Collegio richiama un principio della Corte di cassazione (Sezione terza) che si legge nella Sentenza n.12407/2016: «In materia di esecuzione forzata, la proposizione, da parte del debitore, dell'istanza di definizione dei carichi di ruolo pregressi, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 289 del 2002, assume

In materia di esecuzione forzata, la proposizione, da parte del debitore, dell'istanza di definizione dei carichi di ruolo pregressi, assume valore di comportamento concludente e obiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi di cause estintive del credito altrui

valore di comportamento concludente e obiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi di cause estintive del credito altrui (nella specie, per sanzioni amministrative) già maturate e rimesse per questo alla sua disponibilità, quali la prescrizione della pretesa fiscale». Concludendo, il Collegio ha quindi stabilito che l'istanza di rateazione assume la valenza di rinuncia tacita alla prescrizione della pretesa fiscale, conseguentemente non si deve valutare se il credito abbia maturato, o meno, la prescrizione.

Benito Fuoco
e Nicola Fuoco

© Riproduzione riservata



Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi